



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

ROMA

Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
tel.: +39 06 3218140
www.studiolacommara.it

MILANO

Via Sant'Andrea, 3 – 20121
tel.: +39 02 76013359
in partnership with: PG Legal



Tax Newsletter n. 1 – Gennaio 2020

Le News di questo mese:

1. **Decreto fiscale - Giro di vite sulla tassazione dei frutti del trust opaco estero.**
2. **Legge bilancio – Investimenti su beni strumentali, si cambia. Nuovo credito di imposta R&S.**
3. **Decreto fiscale – IVA, Reverse Charge esteso ad appalti e sub-appalti c.d. labour intensive.**
4. **Decreto fiscale – Compensazioni crediti più difficili.**
5. **Legge bilancio – Accertamenti esecutivi anche per i tributi locali.**

IN VIGORE, A DECORRERE DAL 1.1.2020, LE MISURE CONTENUTE NELLA LEGGE BILANCIO 2020.

Come da tradizione, l'inaugurazione del nuovo anno è stata condita da un consistente numero di novità fiscali, di cui la c.d. *legge bilancio* di turno è tradizionalmente prolifica. Il primo numero della nostra rubrica mensile non può, dunque, esimersi dal commento su alcune delle modifiche approvate dalla legge 27.12.2019, n. 160 (Legge bilancio 2020) e da quelle recate dalla conversione – senza modifiche da parte della Camera, come correttamente previsto in occasione del numero precedente - del d.l. n. 124/2019 (Decreto fiscale) in legge n. 157 del 2019.

1. DECRETO FISCALE - GIRO DI VITE SULLA TASSAZIONE DEI FRUTTI DEL TRUST OPACO ESTERO.



Il trust si annovera tra quegli istituti a tutela del patrimonio il cui utilizzo ha riscontrato un notevole incremento negli ultimi anni: di qui, l'inevitabile attenzionamento da parte dell'Amministrazione finanziaria e del legislatore fiscale.

Il trust consente di individuare determinati beni del patrimonio di un soggetto (disponente) affidandoli ad una persona fisica o giuridica (trustee) e destinandoli ad uno scopo nell'interesse di uno o più beneficiari.

L'intervento normativo da ultimo realizzato con l'approvazione dell'art. 13 del Decreto fiscale si colloca in un'ottica evidentemente antielusiva, a riempimento di un vuoto legislativo fino ad oggi supplito dall'elaborazione di prassi.

Il punto focale delle modifiche apportate si concentra sull'art. 44 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e, segnatamente, sull'arricchimento del comma 1, lettera *g-sexies* del citato articolo.

Mettendo nero su bianco, seppur parzialmente, ciò che era già stato sostenuto dai documenti dell’Agenzia delle Entrate, il legislatore ha incluso nella categoria dei redditi di capitale i proventi corrisposti a residenti italiani da trust “opachi” stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata.

A tal punto risulta utile precisare che si definisce opaco quel trust in cui il trustee è dotato di un potere discrezionale circa l’attribuzione dei frutti al beneficiario: quest’ultimo, diversamente da quanto avviene in ipotesi di trust trasparente è privo di un diritto soggettivo alla percezione di tali frutti.



In sostanza, quindi, con la novella, è stata prevista la tassazione di quei frutti del trust estero che si dimostrano essere stati corrisposti sebbene il percipiente non fosse titolare di un effettivo diritto soggettivo a riceverli.

Sebbene l’intervento in analisi sia volto ad assottigliare la linea di demarcazione con il trust trasparente, non può che essere salutata con favore la volontà di confinare tale potestà impositiva ai soli trust opachi stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata.

2. LEGGE BILANCIO – INVESTIMENTI SU BENI STRUMENTALI, SI CAMBIA. NUOVO CREDITO DI IMPOSTA R&S.

Se astrattamente valutata sotto il profilo della politica di incentivi alle imprese, la legge bilancio ha dato conferma della sensibilità legislativa in materia di investimenti su beni strumentali.

A cambiare sono le modalità di manovra: vanno in soffitta super ed iper ammortamento per lasciare spazio alla formazione di un credito di imposta.

Possono accedere al credito tutte le imprese – costituite in qualsiasi forma, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e con la sola eccezionale esclusione di quelle oggetto di procedure fallimentari o concorsuali o destinarie di sanzioni



interdittive - che abbiano sostenuto investimenti in beni strumentali nuovi tra il 01.01.2020 ed il 31.12.2020.

Il bonus è accessibile anche per le imprese il cui investimento sia avvenuto entro il 30.06.2021, a condizione che l'ordine risulti accettato entro il 31.12.2020 e che entro questa stessa data risultino pagamenti in acconto in misura pari almeno al 20% del totale. L'aliquota che determina la misura del credito di imposta è stata modulata in base al tipo di bene acquistato: tra il 40 e il 20% per i beni materiali Industria 4.0; 15% per i beni immateriali Industria 4.0; 6% per i beni materiali nuovi diversi dai primi due.

Nell'ampio panorama dei crediti di imposta è stato interessato da interventi per lo più cosmetici, non essendone cambiata la sostanza, il credito di imposta R&S riconosciuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Il bonus è riconosciuto per attività raggruppabili nelle tre macro-aree di seguito indicate:

- (i) ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale;
- (ii) innovazione tecnologica;
- (iii) design ed ideazione estetica.

3. DECRETO FISCALE – IVA, REVERSE CHARGE ESTESO AD APPALTI E SUB-APPALTI C.D. LABOUR INTENSIVE.

Confermando di essere ispirato a misure di contrasto a pratiche evasive, il Decreto fiscale ha implementato l'applicazione del Reverse Charge estendendolo alle ipotesi di appalti e sub-appalti contraddistinti da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente.

Quello di inversione contabile (Reverse Charge) è il meccanismo – derogatorio del regime ordinario – in base al quale è il committente, in luogo del prestatore, ad essere identificato come debitore di imposta e, quindi, come destinatario dell'obbligo di assolvere il tributo.

La relazione illustrativa di accompagnamento ha dichiaratamente espresso che la ratio normativa è riconducibile alla volontà di contrasto ai casi in cui l'appaltatore- prestatore ometta i versamenti IVA a fronte della detrazione dell'imposta effettuata dall'appaltante-committente.

Pratica che, oltre gli evidenti danni erariali, introduce elementi di distorsione nelle procedure di affidamento delle gare di appalto, consentendo l'indebito risparmio di imposta di potere offrire prezzi mediamente più competitivi.

Reverse Charge



Oltre ad ipotesi di esclusione che interessano le operazioni effettuate nelle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti interessati dallo split payment, è stata prevista la possibilità di disapplicazione nel caso in cui l'impresa appaltatrice o subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedentemente a quello di scadenza:

- (i) sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbia eseguito nell'ultimo triennio versamenti tributari pari almeno al 10% dell'importo dei ricavi risultante dalle dichiarazioni relative al medesimo periodo;
- (ii) non sia gravata da iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori ai 50.000 euro.

4. DECRETO FISCALE – COMPENSAZIONI CREDITI PIÙ DIFFICILI.

L'art. 3 del Decreto fiscale ha imposto condizioni più stringenti per l'accesso alla compensazione dei crediti tributari.

Nella specie, è stato esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Inoltre, è stato ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici

resi disponibili dall’Agenzia delle entrate: tale modalità di presentazione del modello F24 deve essere obbligatoriamente adottata anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate è già intervenuta pubblicando la Risoluzione del 31.12.2019, n. 110, utile, *in primis*, in quanto nella tabella allegata alla stessa sono indicati i codici utilizzabili in compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti.



Risulta pertinente spendere qualche breve cenno sulla disposizione inerente l’accollo dei debiti tributari di cui all’art. 1 del Decreto fiscale.

Il legislatore, pur confermando la legittimità dell’accollo vieta che il pagamento possa avvenire per mezzo di compensazione dei crediti dell’accollante e prevede, in ipotesi di violazione di tale divieto, che i versamenti effettuati si considerano come non avvenuti ad ogni effetto di legge.

5. LEGGE BILANCIO – ACCERTAMENTI ESECUTIVI ANCHE PER I TRIBUTI LOCALI.

Gli effetti della notifica di avvisi di accertamento da parte degli enti locali, a decorrere dal 1.1.2020, sono equiparati a quelli aventi ad oggetto le entrate erariali.

Al fine di agevolare la riscossione dei tributi locali, la legge bilancio ha attribuito agli enti locali il potere di emettere avvisi di accertamento dotati dei requisiti di titolo esecutivo.



Ciò significa, in termini pratici, che gli atti accertativi devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati unitamente all'espressa indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.



Lo **Studio Legale e Tributario La Commara & Partners** nasce dalla volontà del Fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi a Roma e Milano, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale. Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali, difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Suprema Corte di Cassazione, operazioni societarie straordinarie e M&A, nonché revisione legale, consulenza contabile e amministrativa. Ci occupiamo, inoltre, di consulenza ed assistenza processuale in materia di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro. Il metodo utilizzato per la consulenza e difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche e caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



Edizione a cura dei professionisti:

Avv. Roberta Dorotea Roscigno

Avv. Emilio Costarella

Avv. Maria Paola Ferraro

Dott. Valentina Lupi

Dott. Carmen Esposito

Dott. Marco Caprini



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

CONTATTI:

Roma: Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel: +39063218140

Milano: Via Sant'Andrea, 3 – 20121 | tel: +390276013359

r.rosigno@studiolacommara.it

e.costarella@studiolacommara.it

p.ferraro@studiolacommara.it

v.lupi@studiolacommara.it

c.esposito@studiolacommara.it

m.caprini@studiolacommara.it